

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

(all. e) al disciplinare di gara)

L'anno duemila....., il giorno del mese di, presso la sede amministrativa di FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA, in P.zza della Libertà, n. 4, a Settimo T.se,

tra

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA (in seguito solo: "FONDAZIONE ECM" o "Concedente"), c.f. 97679160016 / p.iva 09563430017, con sede legale in Settimo Torinese (TO), P.zza della Libertà, n. 4, c.a.p.10036 e sede operativa in Settimo Torinese, Via Giannone 3, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche indicato come "FONDAZIONE ECM" o "Concedente");

e

..... con sede legale in, Via (P. IVA), rappresentata dal Sig. nato a il, nella sua qualità di (di seguito anche indicato come "Concessionario");

PREMESSO CHE:

- a) La FONDAZIONE ECM, ente dotato di personalità giuridica, non persegue finalità di lucro, agisce per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si propone lo scopo di sviluppare e sostenere le attività culturali sul territorio di riferimento dei soci fondatori e di conservare, incrementare, valorizzare, promuovere e gestire il patrimonio culturale presente nello stesso ambito territoriale.
- b) A tale scopo la FONDAZIONE ECM svolge attività di promozione ed organizzazione di eventi culturali e del tempo libero, gestisce la promozione di eventi finalizzati a diffondere, divulgare e valorizzare il patrimonio gestito, gestisce ed organizza beni e spazi strumentali ai propri scopi.
- c) La Fondazione opera altresì per accrescere la formazione culturale delle persone, favorendo esperienze di formazione al lavoro di giovani interessati alla ricerca e all'impegno in campo sociale, artistico e culturale, favorendo lo svolgimento di un ruolo attivo da parte di cittadini non più attivi sul mercato del lavoro e per il coinvolgimento

delle associazioni e dei singoli nella progettazione e organizzazione permanente delle espressioni culturali sul territorio.

- d) La FONDAZIONE ECM gestisce per conto del COMUNE di SETTIMO TORINESE la CASA DELLA MUSICA (in prosieguo anche “Suoneria”), di proprietà della Città di Settimo Torinese e da questa concessa in comodato gratuito alla FONDAZIONE ECM con scadenza al 31 dicembre 2030 (deliberazione della Giunta Comunale n. 259/2017), il cui immobile è sito in Settimo Torinese, via dei Partigiani, 4 ed è composto da sala teatrale (cd Teatro Garybaldi), sala musicale (sala Combo), le sale prova (n. 5), gli studi di registrazione (n. 2), le sale educazionali e il bar – ristorante adiacente alla sala Combo e sala polivalente al primo piano (in prosieguo Struttura).
- e) Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2020, FONDAZIONE ECM ha deliberato di indire una nuova procedura per l’affidamento del servizio di gestione della Suoneria, con le modalità previste nel disciplinare di gara (in prosieguo: “*Disciplinare*”), allegato al presente contratto.
- f) In data..... è stato pubblicato il bando relativo all’affidamento in concessione, tramite procedura aperta, del servizio di gestione **della Casa della Musica (di seguito: Suoneria) della Città di Settimo Torinese**, concessione comprendente:
- la gestione tecnica della Struttura. In particolare l’aggiudicatario si farà carico della gestione e del coordinamento logistico della Struttura, della sua manutenzione ordinaria, degli adempimenti in materia di sicurezza, della gestione del personale di sala e del personale tecnico per gli spettacoli, dei rapporti con la SIAE e relativi oneri, della gestione del personale per il presidio della Struttura, della segreteria, del coordinamento tra i diversi utilizzatori, enti ed associazioni, delle comunicazioni e pubbliche relazioni (sito web, newsletter, manifesti, flyer, adv, ufficio stampa), dei rapporti con Enpals e pratiche per lavoratori dello spettacolo. Il tutto come meglio definito nei successivi articoli;
 - la gestione artistica delle attività musicali (spettacoli e corsi) da realizzarsi all’interno dell’immobile, a patti, termini e condizioni specificati di seguito, nonché nell’offerta tecnica allegata al presente Contratto;
 - la gestione della sala teatrale Garybaldi, con relativo introito dei proventi derivanti da tale attività nel rispetto delle tariffe indicate nel presente contratto come risultanti per effetto del ribasso offerto in sede di gara, ad esclusione degli spazi riservati gratuitamente alla Fondazione, meglio precisati nel medesimo contratto (articoli 3.3 e 5);
 - la gestione del bar ristorante annesso alla Struttura;

- g) In data..... è stata pronunciata l'aggiudicazione in favore di, divenuta efficace in data.....
- h) L'Aggiudicatario ha rispettato le previsioni di cui all'art. 26 del Disciplinare; in particolare:
- hanno avuto positivo esito le procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011;
 - l'aggiudicatario ha costituito le garanzie definitive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del Codice come a schema di contratto, in particolare stipulando
 - le spese per la pubblicazione degli avvisi e del bando di gara, costituenti condizione imprescindibile per la stipulazione del contratto, sono state rimborsate alla Fondazione ECM dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
 - è decorso il termine dilatorio di cui ai commi 9 e ss. dell'art. 32 del Codice senza che siano stati proposti ricorsi [ovvero: contro l'aggiudicazione è stato proposto ricorso giurisdizionale e il T.A.R. Piemonte, con ordinanza....., ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione];

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. Oggetto del contratto

1. FONDAZIONE ECM concede al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di gestione della "Casa della Musica" (di seguito: Suoneria) sita in Settimo Torinese, via dei Partigiani, 4, di proprietà della Città di Settimo Torinese e da questa concessa in comodato gratuito alla FONDAZIONE ECM con scadenza al 31 dicembre 2030, come da deliberazione della Giunta Comunale della Città di Settimo Torinese n. 259/2017.

2. La gestione dovrà svolgersi con personale, attrezzature, mezzi e competenze di cui il Concessionario abbia la disponibilità, nel rispetto del progetto presentato nel corso della

3

procedura di gara.

3. La concessione in oggetto comprende quindi:

a) la gestione tecnica della Struttura. In particolare l'aggiudicatario si farà carico della gestione della Struttura, della sua manutenzione ordinaria, degli adempimenti in materia di sicurezza, della gestione del personale di sala e del personale tecnico per gli spettacoli, dei rapporti con la SIAE e relativi oneri, della gestione del personale per il presidio della Struttura, della segreteria, del coordinamento tra i diversi utilizzatori, enti ed associazioni, delle comunicazioni e pubbliche relazioni (sito web, newsletter, manifesti, flyer, adv, ufficio stampa), dei rapporti con Enpals e pratiche per lavoratori dello spettacolo, anche secondo quanto meglio definito nei successivi articoli.

b) la gestione artistica delle attività musicali (spettacoli e corsi) da realizzarsi all'interno dell'immobile, a patti, termini e condizioni di seguito specificati;

c) la gestione della sala teatrale Garybaldi, nel rispetto delle tariffe indicate nel presente contratto come risultanti per effetto del ribasso offerto in sede di gara (con relativo introito dei proventi derivanti da tale attività), ad eccezione degli spazi riservati alla Fondazione di cui ai successivi articoli 3.3 e 5;

d) la gestione del bar - ristorante annesso alla Struttura.

Art. 3. Attività

3.1. – Corsi di musica

1. Le attività corsuali gestite devono rispettare la normativa regionale e nazionale in materia; il servizio deve comprendere, di minima:

a. corsi di musica rivolti ai bambini e ragazzi (con priorità ai residenti o frequentanti istituti scolastici in Settimo Torinese) sia di propedeutica musicale che di strumento. I corsi di strumento potranno essere sia individuali che di gruppo a seconda delle richieste, così come la tipologia di strumento andrà in base alle richieste delle famiglie. Le lezioni avranno durata e costo differenti a seconda che siano collettive o individuali. Il Concessionario dovrà organizzare e gestire tali attività a partire dal settembre di ciascun anno.

b. Individuazione dei docenti e definizione dei rapporti contrattuali con gli stessi;

c. Determinazione e riscossione delle quote di iscrizione degli allievi;

d. Elaborazione delle proposte musicali (corsi, laboratori, stage);

e. Realizzazione del materiale promozionale dei corsi (volantini e manifesti);

- f. Fornitura di materiale informativo per il personale di Fondazione ECM addetto alle informazioni riguardanti i corsi (prospetti dei costi, orari e giorni di lezione, riferimenti dei docenti);
- g. Organizzazione del Saggio di fine anno con realizzazione dei volantini informativi e dei programmi della manifestazione;
- h. Realizzazione degli attestati di frequenza ai corsi degli allievi;
- i. Disbrigo di tutte le pratiche amministrative connesse ai corsi (sostituzione dei docenti, ritiro allievi, iscrizione nuovi allievi ecc.).

2. Il Concessionario prima dell'inizio dell'anno scolastico è tenuto a presentare al Referente indicato a tale scopo da Fondazione ECM il programma dettagliato dei corsi, con l'indicazione degli orari delle lezioni, dei nominativi e dei riferimenti degli insegnanti, degli eventuali spettacoli o rappresentazioni programmati, dei termini di apertura e scadenza delle iscrizioni.

3. Il Concessionario si impegna a introitare e gestire i proventi derivanti dall'organizzazione e gestione delle attività corsuali musicali di cui al presente Contratto ed a sostenerne i relativi costi.

4. Il personale impiegato dovrà avere esperienza inerente l'organizzazione delle attività corsuali in campo musicale e di didattica musicale con particolare riferimento agli strumenti utilizzati.

5. Il concessionario dovrà consentire lo svolgimento dei corsi già oggetto di finanziamento regionale programmati fino al 2021.

3.2. Attività musicali

1. Il Concessionario, nella programmazione e realizzazione dell'attività musicale all'interno della SUONERIA, dovrà lavorare in armonia con tutte le forze culturali e sociali attive nel territorio di Settimo Torinese, ricercando ed incentivando rapporti e collaborazioni con l'associazionismo, il volontariato locale e altri soggetti culturali che operino in convenzione con Fondazione ECM e/o Città di Settimo Torinese.

2. Primaria importanza dovrà essere data all'attività svolta nei confronti dei giovani, privilegiando la collaborazione con le strutture scolastiche, artistiche, culturali e associative operanti nel territorio.

3. E' richiesta la programmazione per ogni stagione, come minimo, delle seguenti attività:

- almeno 18 spettacoli musicali di cartellone: la stagione musicale dovrà contenere artisti a valenza nazionale e rappresentare la varietà dei generi del panorama musicale.
- n. 4 iniziative celebrative delle seguenti date: 27 gennaio, 8 marzo, 25 aprile e 25 novembre, rivolte alle scuole e/o alla cittadinanza.

4. La programmazione della stagione musicale dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione della Fondazione ECM, di norma entro il 30 giugno di ciascun anno; solamente a seguito di un parere favorevole da parte di Fondazione ECM, la stagione musicale potrà essere attuata dal concessionario.

5. La sala Combo e la sala Garybaldi potranno essere utilizzate anche per attività diverse da quelle teatrali e musicali, nel rispetto delle norme vigenti.

6. Ogni onere inerente alle predette attività è a carico del Concessionario, che dovrà provvedere a:

- a) direzione artistica del programma proposto;
- b) elaborazione e gestione del calendario degli spettacoli;
- c) contratti con gli artisti ospiti, cui saranno richiesti i requisiti di professionalità e pagamento del loro cachet;
- d) assistenza di personale tecnico durante gli spettacoli (elettricista, macchinista);
- e) assistenza tecnica, fonica, elettrica e scenotecnica fornita da tecnici qualificati (elettricista, macchinista e fonico) nel numero richiesto dagli artisti, per tutto il periodo del montaggio e dello smontaggio delle attrezzature occorrenti all'allestimento dello spettacolo;
- f) gestione del servizio di biglietteria e del servizio di sala;
- g) pratiche SIAE (richiesta di permesso di rappresentazione e compilazione del borderò) con pagamento dei relativi oneri;
- h) progettazione grafica e stampa dei programmi di sala e dei biglietti;
- i) ufficio stampa, redazione di comunicati da inserire nel sito della SUONERIA, sui principali social network, gestione di newsletter;
- j) affissione di manifesti e distribuzione del materiale nel territorio comunale con le agevolazioni riservate al Comune, oltre che alla consegna dei manifesti nei vari Comuni della Città Metropolitana e pagamento degli oneri relativi.

7. Il presente servizio non è subappaltabile a terzi.

3.3. - Attività teatrali e culturali

1. Fondazione ECM provvederà in proprio, o mediante l'individuazione di soggetti terzi, alla programmazione della stagione teatrale, intesa quale formazione di eventi culturali diversi da quanto previsto dal precedente art. 3.2. Il concessionario è obbligato a concedere a titolo gratuito alla Fondazione ECM od ai soggetti individuati dalla stessa Fondazione la Sala teatrale Garybaldi e la sala educativa denominata "sala ANITA" per le attività così programmate.

2. Le spese relative alla pulizia del teatro ed alle figure tecniche necessarie per la sicurezza della sala teatrale, compreso il personale antincendio, saranno a carico del concessionario fino ad un

numero massimo di spettacoli pari a 40 a stagione, concedendo altresì la preventiva e successiva disponibilità dei locali per le prove e per l'allestimento e il disallestimento degli spazi.

3. Le spese relative all'organizzazione e gestione degli eventi culturali di cui al presente articolo (spese relative a cachet degli artisti, richiesta permessi Siae e pagamento dei relativi diritti, servizi di biglietteria e maschera, produzione e diffusione del materiale pubblicitario e quant'altro dovesse essere necessario) saranno a carico della Fondazione o degli operatori dalla stessa individuati; i proventi degli incassi di tali attività saranno introitati dalla Fondazione ovvero dagli operatori.

4. Ai fini del presente contratto per "stagione" si intende il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 agosto di ciascun anno.

5. In caso di esaurimento dei moduli di cui al comma 2, Fondazione ECM o l'operatore dalla stessa individuato corrisponderà al Concessionario una tariffa d'uso scontata del 50% rispetto alle tariffe di cui al successivo articolo 4.

3.4. - Servizio bar / ristorante

1. Il Servizio bar / ristorante presso la SUONERIA è pubblico esercizio, dove può essere svolta attività di somministrazione pubblica; la licenza è concessa per i locali di via dei Partigiani 4 per la durata del contratto e non è trasferibile dalla sede.

2. L'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e/o amministrative spetta al concessionario.

3. In ogni caso il servizio bar dovrà essere aperto in occasione dello svolgimento di eventi culturali, musicali, teatrali o di altro genere (sia che si svolgano in orario diurno che serale).

4. Tutti i costi inerenti il servizio di somministrazione sono a carico del gestore che ne percepisce i relativi introiti.

5. Il presente servizio non è subappaltabile a terzi.

Art. 4. Tariffe d'ingresso e di concessione d'uso del teatro a terzi

1. Al Concessionario spetterà la gestione e l'introito dei proventi derivanti:

- dalla programmazione e svolgimento della attività corsuali e musicali;

- dall'applicazione delle tariffe per la temporanea concessione a terzi della Sala Combo, della sala teatrale Garybaldi e degli altri spazi della Struttura, senza superare gli importi massimi di cui alla seguente tabella, ribassati della percentuale indicata nell'offerta presentata in sede di gara, vale a dire del ____% (_____per cento):

**TARIFFE MASSIME PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI PRESSO LA CASA DELLA
MUSICA**

	COSTO PER UNA GIORNATA	COSTO ALL'ORA
	-	
SALA MUSICALE – COMBO	700 EURO	
SALA PROVA MUSICA	180 EURO	25 EURO
STUDIO DI REGISTRAZIONE UNO	400 EURO	80 EURO
STUDIO DI REGISTRAZIONE DUE	250 EURO	50 EURO
AULE DIDATTICHE	100 EURO	20 EURO
SALA TEATRALE – AUDITORIUM	500 EURO	60 EURO
SALA PROVE PRIMO PIANO	90 EURO	12 EURO

I prezzi massimi sopra indicati sono al netto dell'IVA in misura di legge.

2. I prezzi massimi sopra indicati dovranno essere comprensivi del servizio tecnico audio e luci, dell'utilizzo sala e camerini, dell'impianto audio e luce residente, della pulizia dei locali, dell'addetto all'accoglienza e del servizio maschera, della gestione energia elettrica e caldo/freddo; i prezzi dovranno essere altresì comprensivi dei costi del personale necessario per la sicurezza, per l'antincendio e per il personale necessario al funzionamento delle strutture.

3. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere in uso le dette sale ad enti, associazioni, partiti o movimenti che promuovono, in contrasto con i principi della Costituzione, dei Trattati fondativi dell'Unione Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'odio razziale, l'apologia del fascismo, del nazismo ed in genere ogni forma di esclusione sociale.

Art. 5. Utilizzo della struttura da parte di Fondazione ECM

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3.3., alla Fondazione ECM od ai soggetti da questa individuati viene riservato l'utilizzo gratuito di n. 72 moduli annuali della durata di cinque ore, da utilizzarsi al mattino, al pomeriggio o alla sera, presso la Sala Combo o presso il Teatro Garybaldi.

2. In dette giornate il Concessionario dovrà fornire gratuitamente la custodia, il riscaldamento, l'illuminazione, la pulizia dei locali, il servizio di sicurezza (antincendio

compreso) ed ogni servizio tecnico necessario.

3. Le spese relative all'organizzazione e gestione degli eventi (spese relative a cachet degli artisti, richiesta permessi Siae e pagamento dei relativi diritti, servizi di biglietteria e maschera, produzione e diffusione del materiale pubblicitario e quant'altro dovesse essere necessario) saranno a carico della Fondazione o del soggetto da questa individuata; i proventi degli incassi saranno introitati dagli organizzatori degli eventi.

4. In caso di superamento delle dette aperture annue concordate, Fondazione ECM corrisponderà al Concessionario una tariffa d'uso scontata del 50% rispetto alle tariffe di cui al precedente articolo 4.

Art. 6. Durata

1. La concessione ha durata dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023.

2. FONDAZIONE ECM ha l'opzione di prorogare il contratto per ulteriori anni due, ovvero sino al 30 giugno 2025. L'opzione dovrà essere esercitata comunicandola al Concessionario entro i quattro mesi precedenti alla scadenza naturale del contratto, mediante posta elettronica certificata.

3. La Struttura dovrà essere riconsegnata in uno stato manutentivo almeno equivalente a quello esistente alla data di consegna della stessa al Concessionario.

4. L'eventuale maggior valore dei beni oggetto di concessione, quand'anche conseguente a manutenzioni od eventuali migliorie di carattere tecnico, tecnologico o impiantistico realizzate dal Concessionario, nonché gli eventuali nuovi arredi non daranno diritto al Concessionario di pretendere indennizzi di sorta.

Art. 7. Valore della concessione e contributi del Concedente

1. Il valore economico complessivo stimato della presente concessione è pari a Euro 605.000,00 (seicentocinquemila/00) annui, dunque, per l'intero periodo contrattuale di cinque anni (vale a dire tre previsti nel presente contratto, oltre ai due eventualmente prorogabili), è pari ad € 3.025.000,00 (tremilioniventicinquemila/00 complessivi). Tale valore è stato stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione, la Fondazione prevede l'erogazione dei seguenti contributi:

a) il rimborso delle spese sostenute e documentate dal Concessionario per le utenze di cui alla Struttura, fino ad un importo annuo massimo pari ad € 120.000,00; dette spese saranno rimborsate in occasione dei pagamenti di cui al comma 3 del presente articolo;

b) per ogni anno di durata della concessione, quand'anche prorogata, il Concedente erogherà al Concessionario un contributo, da determinarsi a seconda dell'offerta economica su un importo a base d'asta di € 155.000,00 annui (Euro centocinquantacinquemila/00) onnicomprensivi, ribasso offerto dal Concessionario nella misura del ____% (_____ per cento), compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA in misura di legge. Nel periodo di eventuale rinnovo il contributo a carico di FONDAZIONE ECM sarà pari all'importo risultante in sede di aggiudicazione, ragguagliato su base annua;

3. Il pagamento del contributo annuale stabilito per la concessione avverrà in quattro rate:

1. rata pari al 25% entro il 31 agosto di ogni anno;
2. rata pari al 25% entro il 30 novembre di ogni anno;
3. rata pari al 25% entro il 28 febbraio di ogni anno;
4. rata pari al restante 25% entro il 31 maggio.

4. La rata n. 4 sarà corrisposta solo ad avvenuta presentazione di quanto previsto all'art. 8.9 del presente contratto.

5. Le liquidazioni saranno effettuate, tramite accredito bancario, entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica (ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 192/2012) previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell'art. 4, comma 3 del DPR n. 207/2011. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 23.8.2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato siano registrati su conti correnti dedicati a norma del citato art. 3 della Legge 23.8.2010 n. 136, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

6. Il Concessionario dovrà comunicare alla Fondazione identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dal Concedente e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) "derivato".

7. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione del concedente o di chi per esso.

8. In caso di fatture incomplete, e nel caso in cui si riscontrino elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione formale

all'aggiudicatario; la comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze sollevate.

Art. 8. Responsabilità, obbligazioni ed oneri del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna alla gestione complessiva, con oneri a proprio carico, della Struttura, secondo le modalità e le condizioni prescritte nel presente contratto e secondo il progetto descritto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, anch'essa allegata al presente, quale parte integrante, assumendo la titolarità di tutti i proventi derivanti dai servizi oggetto del presente contratto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento dei medesimi.

2. La gestione della Struttura comprende, a titolo esemplificativo:

- a) la gestione tecnica della struttura;
- b) la gestione normativa, economica ed organizzativa del personale necessario in numero e qualificazione idonei al corretto funzionamento dei servizi;
- c) la gestione delle attività corsuali;
- d) il pagamento diretto delle utenze (idriche, elettriche, telefoniche, di riscaldamento e per lo smaltimento dei rifiuti) ed ogni altra spesa, imposta e tassa assimilabile a quelle citate, con l'obbligo di immediata intestazione e/o volturazione a sé dei relativi contratti attualmente in essere;
- e) il mantenimento dell'immobile oggetto della presente concessione nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità, conservazione e restituirlo, alla fine della concessione, in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui fu ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso; dovrà altresì provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati alle strutture e ai suoi arredi da parte degli utenti;
- f) l'esecuzione entro 12 mesi dalla stipula del contratto delle opere di riqualificazione delle aree esterne alla struttura, come evidenziate nella planimetria allegata, di cui il concessionario assumerà gli oneri progettuali ed i costi di esecuzione, come da progetto presentato in sede di offerta tecnica;
- g) garantire l'accurata pulizia ad ogni uso dei locali e degli arredi, integrandola con lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento dell'immobile. Nei servizi igienici la pulizia dovrà essere completata da un'accurata disinfezione. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. Le pulizie dovranno essere estese anche alle aree di pertinenza e alle attrezzature utilizzate ed in particolare alle aree ricomprese nella planimetria di cui alla precedente lettera f;

- h)garantire la vigilanza e la custodia della Struttura consegnata e dei relativi impianti;
- i)sostenere le spese relative a tutti gli interventi di "**manutenzione ordinaria**" necessari per il mantenimento della idoneità della Struttura consegnata, degli arredi, impianti ed attrezzature, nelle migliori condizioni per l'uso a cui essa è destinata. Si precisa che al momento dell'attivazione del servizio, si procederà alla sottoscrizione di un verbale di consegna, che riporterà lo stato di manutenzione dell'immobile, la descrizione e la condizione di impianti e beni mobili consegnati ed il n° di etichetta (se presente);
- l) sostenere i costi per il noleggio di eventuali attrezzature supplementari;
- m)comunicare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria a FONDAZIONE ECM, che attraverso tecnici da questa indicati potrà in qualsiasi momento verificarne la correttezza e/o richiederne giustificazione e certificazione;
- n)eseguire immediatamente e a regola d'arte gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria che FONDAZIONE ECM richiedesse nell'ambito della sua attività di gestione del patrimonio, qualora ritenesse che tale manutenzione non venga correttamente eseguita autonomamente dal Concessionario;
- o)assumere gli oneri per le attività di formazione e/o aggiornamento tecnico-professionale e di prevenzione della sicurezza (D. Lgs 81/2008). Detta attività formativa, con esclusione di quella relativa alla sicurezza già normata, non potrà essere inferiore alla quota minima prevista dalla normativa di riferimento;
- p)nominare il personale addetto all'emergenza e al pronto soccorso in numero congruo all'attività svolta come previsto dal D.lgs. N. 81/2008, nonchè comunicare entro quindici giorni dalla data del presente, dei nominativi delle figure professionali previste dal ricordato D. Lgs 81/2008 (quali il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori, il Medico competente);
- q)disporre di personale antincendio e di sicurezza in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, da impiegare nelle aliquote previste dalla normativa per l'assistenza ai pubblici spettacoli;
- r)disporre di personale tecnico adeguatamente formato per l'assistenza e le attività di regia richieste nel corso degli spettacoli teatrali e/o musicali;
- s)redigere la valutazione dei rischi e il piano di emergenza per l'attività di propria competenza e rispettare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- t)dotarsi di tutta l'attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento delle attività e mantenerla in perfetta efficienza e conforme alla normativa antinfortunistica;

- u) assicurare un'attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei frequentatori dell'immobile, attraverso la presenza di un idoneo numero di personale;
- v) segnalare a FONDAZIONE ECM gli eventuali atti vandalici entro 24 ore dalla relativa scoperta;
- z) provvedere alla fornitura, approvvigionamento e stoccaggio di tutti i materiali ed attrezzature necessarie alla conduzione e gestione completa dei servizi oggetto del presente contratto;
- aa) sostenere gli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio, compreso le spese relative al contratto;
- bb) sostenere le spese assicurative sull'attività svolta come descritto nel successivo articolo 14 (Garanzie, coperture assicurative e responsabilità);
- cc) applicare le norme relative alla prevenzione degli infortuni in relazione ai servizi svolti e adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- dd) applicare il D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Reg. UE n. 679/2016, anche in ordine all'individuazione del responsabile del trattamento dei dati personali e degli incaricati al trattamento;
- ee) rispettare tutte le prescrizioni relative al personale meglio specificate all'art. 11;

3. I costi resi necessari per effettuare adeguamenti normativi tecnici, impiantistici e strutturali, non costituenti manutenzione straordinaria, saranno posti a carico del Concessionario

4. In caso di modifica della normativa attinente l'agibilità della Struttura e in generale le autorizzazioni e le certificazioni necessarie ad ottenerla/mantenerla e comunque in ogni caso di necessità interventi di manutenzione straordinaria, che sono a carico del Concedente, il Concessionario dovrà segnalare a quest'ultimo le necessità per l'adeguamento degli impianti stessi e quant'altro richiesto allo scopo.

5. Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento della Concessione, il Concedente può svolgere nei confronti del Concessionario attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo. A tal fine, il Concessionario consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Concedente ritenga opportuno o necessario compiere.

6. Il Concedente si riserva la vigilanza e la verifica della corretta gestione delle attività svolte dal Concessionario, che dovrà essere sempre rispondente alle modalità di gestione definite nel presente Contratto e nel progetto presentato in sede di gara, e flessibile rispetto all'utenza servita.

7. Tra le obbligazioni del Concessionario rientra la responsabilità per danni.
8. Il Concessionario, di norma entro il 30 giugno, è tenuto a presentare al Concedente per l'approvazione, il programma definitivo di attività della Stagione successiva. Per la programmazione della Stagione 2020/2021, la tempistica sopra descritta sarà posticipata, adeguandola ai tempi di aggiudicazione definitiva della presente Concessione. In ogni caso, il relativo programma definitivo, corredato dalle tariffe di ingresso degli spettacoli, dovrà essere presentato entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
9. Il Concessionario è altresì tenuto, entro il 30 settembre di ciascun anno a presentare a Fondazione ECM la dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nella Stagione precedente, nella quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo del movimento del pubblico, della effettiva fruizione, da parte dell'utenza, delle diverse attività culturali proposte. A detta relazione dovrà essere allegato un rendiconto finanziario dettagliato.
10. Eventuali passività di bilancio si intendono a carico totale ed esclusivo del Concessionario.

Art. 9. Obblighi, responsabilità ed oneri a carico del Concedente

1. Il Concedente garantisce la messa a disposizione in uso del Concessionario della Struttura, come meglio descritta nelle planimetrie allegate al presente Contratto
2. Il Concedente:
 - a) si riserva la vigilanza e la verifica della corretta gestione delle attività svolte dal concessionario, che dovrà essere sempre rispondente alle modalità di gestione definite nel presente Contratto e nel progetto presentato in sede di gara, e flessibile rispetto all'utenza servita;
 - b) individua un referente tecnico per l'attività di supervisione e verifica della gestione, il cui nominativo dovrà essere segnalato al Concessionario contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
 - c) s'impegna a fornire al Concessionario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio.
3. Gli eventuali costi di manutenzione straordinaria della Struttura, previa segnalazione del Concessionario saranno a carico del Concedente.

Art. 10. Revisione degli accordi convenzionali

1. La revisione degli accordi convenzionali per la riduzione dell'impatto economico negativo a carico del Concessionario sarà possibile solo se sia conseguenza di cause oggettive, esterne

al Concessionario e limitatamente alla parte non evitabile con l'ordinaria diligenza, solo a seguito di dimostrata riduzione degli introiti, tramite studi e analisi svolte in contraddittorio.

2. A titolo esemplificativo, ai fini di tale revisione possono rilevare le seguenti cause:

- a. riduzione della domanda per ragioni di mercato o e/o riconducibili all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda la domanda (quali, ad esempio, l'avvio di scuole private di musica o la realizzazione di teatri che organizzino stagioni di spettacoli teatrali e musicali in concorrenza); tale rischio resta a carico del Concessionario, ma il Concedente potrà valutare di procedere ad una revisione degli accordi convenzionali per ridurre l'impatto economico;
- b. cambiamento della disciplina normativa durante l'esecuzione della concessione;
- c. cambiamento delle aliquote fiscali in corso di esecuzione della concessione.

3. La revisione sarà possibile solo sulla base di studi e analisi svolti in contraddittorio con il Concedente, che dimostrino sia la sussistenza dei presupposti per detta revisione, sia l'entità dello squilibrio non addebitabile al fatto del Concessionario.

4. È esclusa qualsiasi revisione della convenzione in senso favorevole al Concessionario per impatti economici negativi ascrivibili, anche solo in parte e nella misura di tale parte, a fatto colposo del Concessionario.
5. Potrà farsi luogo alla revisione degli accordi convenzionali anche qualora cause oggettive ed imprevedibili, esterne al Concessionario, determinassero un apprezzabile impatto economico positivo per il Concessionario non connesso al suo rischio d'impresa.

Art. 11. Personale

1. Le prestazioni inerenti i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantite dal concessionario con proprio personale.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
3. Il Concessionario s'impegna:
 - a) a prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi

svolti ogni mese;

- b) ad adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del personale assente per qualsiasi causa con altro idoneo, fornendo le necessarie e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni che dovessero verificarsi. La regolarità delle prestazioni, comunque, dovrà essere sempre garantita fatto salvo eventi di forza maggiore o non preventivamente conoscibili. In tal caso la regolarità delle prestazioni dovrà essere ripristinata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore;
 - c) a fornire al Concedente, prima della stipula del contratto, l'elenco del personale impiegato, la qualifica e comunicare le successive variazioni, nell'intesa che gli operatori non potranno prendere in ogni caso servizio prima di tale comunicazione.
4. Nell'ambito della dotazione d'organico dedicata ai servizi dovrà individuare un referente con funzione di Responsabile tecnico organizzativo dei servizi che avrà funzioni di coordinamento operativo e fungerà da tramite tra il Concedente e il Concessionario.
 5. Il Concessionario dovrà impiegare personale di fiducia che osserverà diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Contratto. La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento significativo di qualità. Pertanto il concessionario si impegna ad adottare le misure atte a limitare il turn-over del personale.
 6. Il Concessionario si impegna ad adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del personale assente per qualsiasi causa con altro idoneo, fornendo le necessarie e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni che dovessero verificarsi. La regolarità delle prestazioni, comunque, dovrà essere sempre garantita fatto salvo eventi di forza maggiore o non preventivamente conoscibili. In tal caso la regolarità delle prestazioni dovrà essere ripristinata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore;
 7. In caso di sostituzione del proprio personale, il Concessionario dovrà garantire l'affiancamento tra il personale entrante e quello uscente.
 8. In caso di sciopero del proprio personale, il Concessionario è tenuto a comunicarlo con un preavviso di almeno n. 3 giorni per consentire a Fondazione ECM di informare l'utenza dei servizi.
 9. Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dal concessionario, dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.
 10. Il Concessionario dovrà osservare nei riguardi del personale dipendente le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi territoriali e provinciali vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata contrattuale disciplinanti gli aspetti

normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi dei rapporti di lavoro della categoria. Il Concessionario si impegna ad applicare al proprio personale dipendente un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e dagli accordi territoriali di maggior favore applicati nella provincia di Torino. Nei confronti del personale impiegato nella gestione dei servizi di cui al presente contratto non trova applicazione qualunque norma regolamentare o contrattuale, anche interna, che produca in qualunque forma una riduzione del trattamento economico e giuridico spettante ai lavoratori sulla base degli accordi nazionali o territoriali di cui sopra.

11. Qualora il Concessionario sia un'impresa cooperativa, essa è tenuta, in forza del presente contratto e limitatamente all'oggetto dello stesso, ad applicare le medesime condizioni contrattuali, economiche e lavorative al personale impiegato sia esso dipendente o socio-lavoratore, adeguando prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto ogni eventuale atto interno difforme dalla presente obbligazione contrattuale.
12. Il Concessionario per l'eventuale utilizzo di volontari nella gestione di alcune attività previste dal presente Contratto (sorveglianza, apertura-chiusura strutture, biglietteria, etc...) è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di volontariato.

Art. 12. DUVRI

1. Relativamente alla presente concessione non si riscontrano interferenze rispetto alla Fondazione ECM, per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a determinare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a € 0 (zero).
2. Il Concessionario sarà tenuto a redigere il DUVRI in relazione ad eventuali attività specifiche poste in essere dal gestore dei servizi teatrali, che sarà individuato dalla Fondazione ECM con procedura ad evidenza pubblica, nonché dai subappaltatori e soggetti terzi.

Art. 13. Agibilità

1. La Struttura viene consegnata agibile, munita di tutte le certificazioni e autorizzazioni all'esercizio rilasciate dagli Enti preposti e delle certificazioni di conformità relative agli impianti.
2. Per i rinnovi periodici delle certificazioni il Concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza agli Organi competenti.

Art. 14. Garanzia definitiva e polizze

a) Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice

1. A garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi che assume con il presente contratto, si dà atto di quanto segue:

i. il Concessionario ha costituito apposita cauzione definitiva di €= pari al 10% dell'importo di €....., calcolato in via presuntiva, mediante polizza fideiussoria n, rilasciata in data..... da....., valida per la durata dell'affidamento, da svincolarsi a norma di legge;

ii. la garanzia fideiussoria, presentata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

iii. al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Essendo il ribasso presentato dal Concessionario pari al% ed [non] essendo superiore al 20%, la garanzia [non] è stata prestata per 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Pertanto, la garanzia è stata correttamente prestata per la percentuale complessiva del%;

iv. la garanzia definitiva copre anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Fondazione ECM dovesse eventualmente sostenere durante la concessione per fatto imputabile al Concessionario, a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.

2. Nel caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente avrà diritto di valersi direttamente della suddetta cauzione, che il Concessionario dovrà reintegrare nel termine che gli sarà prefissato. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario prelevandone l'importo dal corrispettivo e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice la cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificata il corretto adempimento.

4. Resta salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse

insufficiente.

b) Responsabilità per danni e garanzie assicurative

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato ai beni mobili ed immobili di proprietà di Fondazione ECM o della Città di Settimo Torinese, nonché a terzi o a cose di terzi, dal proprio personale.

2. Qualora il Concessionario o chi per esso non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, Fondazione ECM è autorizzata a trattenere l'importo sul pagamento di prima scadenza o, in mancanza, sulla cauzione a spese del Concessionario.

3. Il Concessionario risponde per i danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, cagionati a terzi - ivi compresi gli utenti - in relazione alla conduzione ed esercizio nonché alla custodia della Struttura, nonché all'organizzazione e allo svolgimento di tutte le attività previste o consentite a termini della presente concessione e per l'intera durata della medesima, tenendo manlevata Fondazione ECM da ogni responsabilità al riguardo, fatta eccezione unicamente per eventuali danni riconducibili a responsabilità civile della stessa nella sua qualità di comodataria della Struttura (e del complesso dei beni pertinenti) la cui gestione è oggetto della concessione.

4. Si dà atto del fatto che, come previsto dal disciplinare di gara, il Concessionario si è assicurato per la responsabilità civile per danni a terzi (RCT), compresa la responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), avendo stipulato:

a) polizza assicurativa quietanzata n. _____ rilasciata da _____ in data _____ per l'importo massimale di € _____, da rinnovarsi di anno in anno, a garanzia della responsabilità civile verso terzi, per qualunque causa dipendente dalla concessione, comprensiva anche dei rischi derivanti da inquinamento ambientale e dei rischi derivanti da eventi socio-politici;

b) polizza assicurativa quietanzata n. _____ rilasciata da _____ in data _____ per l'importo massimale di € _____, da rinnovarsi di anno in anno, a garanzia della responsabilità civile operai e dipendenti, per qualunque causa dipendente dalla concessione;

c) nelle anzidette polizze risultano qualificati come beneficiari il Concessionario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualunque titolo nonché ogni altra persona di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge

5. Si dà atto che, a parziale deroga delle condizioni degli stampati d'uso, le polizze prevedono espressamente le seguenti condizioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):

a) l'estensione del novero dei terzi a:

- Fondazione ECM, Città di Settimo Torinese e ai loro amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- artisti ed orchestrali, professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
- stagisti e, in genere, partecipanti ad attività di formazione.

b) l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;

c) l'estensione alla responsabilità civile personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

d) l'estensione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da persone non dipendenti della cui opera l'Aggiudicatario si avvalga nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

e) l'estensione ai danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Aggiudicatario - o di persone di cui lo stesso sia tenuto a rispondere - ovvero dagli stessi detenute;

f) l'estensione ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;

g) l'estensione "rischio locativo" per un massimale non inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dei locali tenuti in locazione e/o in uso all'aggiudicatario.

h) l'estensione ai danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

i) l'estensione ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;

j) l'estensione ai rischi connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa;

k) l'estensione della garanzia RCT ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

l) l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

m) la clausola di "buona fede INAIL";

n) l'estensione alle malattie professionali.

6. Si dà atto che la polizza prevede l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti di Fondazione ECM, della Città di Settimo Torinese e dei loro dipendenti e amministratori e ha validità per tutta la durata della concessione.

7. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

8. Resta a carico del Concessionario il risarcimento dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

9. Il Concessionario comunque risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare Fondazione ECM e la Città di Settimo Torinese da ogni molestia e responsabilità relativa.

10. Restano, invece, in capo al Concedente i costi relativi alla copertura assicurativa per infortuni, furto e incendio degli immobili messi a disposizione per la gestione dei servizi.

Art. 15. Divieto di cessione del contratto e di subconcessione - Subappalto

1. È fatto assoluto divieto di cedere, in tutto in parte, il contratto di concessione, anche sotto forma di subconcessione. La violazione di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto con conseguente diritto alla rifusione di ogni eventuale danno e di incameramento della cauzione.

2. In sede di gara il Concessionario ha dichiarato di svolgere in subappalto le seguenti attività:

a)

b).....

3. Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente i nominativi dei soggetti subappaltatori, onde ottenere la relativa autorizzazione, rispettando le norme di cui all'art. 174 del Codice.

4. Il L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

5. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

6. Il Concessionario si obbliga a mantenere indenne e manlevata la Concedente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte del Concessionario o del Subappaltatore degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali, prevenzionali e/o relativi alla corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte del Concessionario o del suo subappaltatore delle norme sull'identificazione dei lavoratori nei luoghi di svolgimento del servizio ovvero al mancato indennizzo da parte dell'Impresa o del subappaltatore dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L.

Art. 16. Contestazioni relative agli inadempimenti

1. Fondazione ECM farà pervenire per iscritto al Concessionario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati e degli adempimenti rilevati da parte del Concessionario rispetto al presente contratto e/o alle norme di legge, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, il Concessionario sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente contratto.

2. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative a ciascun servizio fatte da Fondazione ECM al Referente del Concessionario si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Art. 17. Penali

1. Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui al successivo articolo, sono stabilite le seguenti penalità:

a) per l'ipotesi di mancata effettuazione del numero minimo degli spettacoli musicali indicati nel presente Contratto: penale di € 2.000,00 cadauno;

b) per l'ipotesi in cui il servizio non sia eseguito secondo la programmazione: penale di € 500,00 cadauno;

c) per l'ipotesi di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: penale di € 300 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà l'obbligo, da parte del Concessionario, di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in

questione, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione;

d) per l'ipotesi di erogazione di servizio con personale non idoneo: penale di € 200 per ogni giornata;

e) per l'ipotesi in cui il Concessionario non faccia pervenire gli esiti delle verifiche programmate sugli impianti previste nel Piano di Conduzione Tecnica allegato: penale di € 200 per ciascun esito non pervenuto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 16 del presente Contratto.

2. L'ammontare delle penali comminate sarà detratto dal contributo dovuto al Concessionario.

3. L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Concedente o di terzi per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse.

4. Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, Fondazione ECM – ferma ed impregiudicata la facoltà di risolvere il contratto in presenza dei relativi presupposti – avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio a spese del Concessionario le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi.

Art. 18. Modifiche del contratto

Durante il periodo di efficacia, il presente Contratto potrà essere modificato solo nei casi e nei modi previsti dall'articolo 175 D.lgs. 50/2016.

Art. 19. Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

1. Per la cessazione, la revoca d'ufficio, la risoluzione per inadempimento ed il subentro trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 176 e 108 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.lgs. 50/2016 e delle ulteriori normative vigenti.

3. Oltre a quanto già disposto dall'articolo 80 del Codice, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

a) Cessione del contratto, subconcessione o subappalto non autorizzato;

b) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed integrativi;

c) Mancato rispetto da parte del Concessionario dei minimi salariali e delle altre clausole del

contratto collettivo delle categorie interessate dal contratto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;

d) Danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà di Fondazione ECM e/o della Città di Settimo Torinese;

e) Non ottemperanza, entro 15 giorni, alle prescrizioni di Fondazione ECM in conseguenza dei rilievi effettuati dalla Fondazione ECM stessa;

f) Interruzione non motivata del servizio;

g) Violazione grave o ripetuta delle norme di sicurezza;

h) Qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

4. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di Fondazione ECM di volersi avvalere della clausola risolutiva.

5. Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per il Concessionario l'escussione della polizza fideiussoria prestata, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti da Fondazione ECM, compresi quelli dovuti per essersi rivolta ad altri operatori economici, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere alla stessa. In questo caso, il Concessionario non potrà addurre pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

6. Salva la risoluzione del contratto nei casi sopra indicati, al ricorrere delle condizioni indicate nel presente contratto sub art. 17, la Concedente applicherà le penali di cui al medesimo articolo.

Art. 20. Modifiche e migliorie

1. Il Concessionario potrà provvedere a proprie spese ad effettuare migliorie di carattere tecnico, tecnologico o impiantistico e ad acquistare ulteriore arredamento dei locali concessi in uso, previo parere favorevole di Fondazione ECM formalmente espresso. Dette migliorie ed arredamento resteranno - a conclusione della concessione - acquisite da Fondazione ECM, che nulla dovrà al Concessionario a tale titolo; il Concessionario dovrà provvedere alla loro manutenzione per tutta la durata della concessione.

Art. 21. Obblighi di riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Fondazione ECM ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Art. 22. - Trattamento dati personali

1. I dati personali forniti dal Concessionario e dai suoi aventi causa saranno trattati dal Concedente conformemente all' "Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016", allegata al presente contratto.

Art. 23. Tracciabilità

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto della presente Concessione devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati su conti correnti bancari o postali dedicati accesi dal Concessionario presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.

3. Il Concessionario dichiara di utilizzare il conto corrente bancario, acceso presso _____, con codice IBAN: _____, dedicato, anche non in via esclusiva, al presente contratto.

Art. 24. Spese contrattuali

1. Tutte le spese imposte, tasse e oneri inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale carico del Concessionario.

2. Sono poste a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 25. Foro competente

1. Per tutte le controversie che insorgano fra le parti sull'interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Torino.

Art. 26. Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione tra le parti della presente concessione dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

Concedente: _____

Concessionario: _____

Art. 27. Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- A. l'offerta tecnica ed economica del concorrente aggiudicatario;
- B. le polizze di garanzia di cui all'articolo __;
- C. matrice dei rischi;
- D. planimetrie della Struttura;
- E. tabella utenze;
- F. elenco personale impiegato dall'attuale Concessionario;
- G. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Settimo Torinese, il

(per la Concedente)

(per il Concessionario)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.c., le Parti approvano

Art. 4.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 15. Divieto di cessione del contratto e di subconcessione

Art. 17.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 23.

Art. 25.

Settimo Torinese, il

(per la Concedente)

(per il Concessionario)
